



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Verona, sentenza 18/01/2016

TAG: Mediazione, sfratto, onere, riconvenzionale, procedibilità.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SENTENZA CIVILE**

Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione 3a civile

Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 CPC

OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo nella causa civile promossa con ricorso 10.01.2014

DA

F. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roverchiara, ed elettivamente domiciliata in Verona, presso lo studio dell'avv. M.S. che la difende con come da mandato a margine dell'atto introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

F. M. residente in Bovolone, ed elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'avv. I. B. che lo difende con come da mandato a margine della memoria di costituzione

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Trattasi di intimazione di **sfratto** per finita locazione del contratto ad uso abitativo 01.10.2013 relativo all'immobile sito in Bovolone.

L'intimante procede in esito a mancato rispetto del termine di rilascio indicato dal conduttore nella disdetta 18.11.2013.

Evidenziato che il rito prescelto dall'intimante per far valere la mora del conduttore nella riconsegna risultava inidoneo, stante la tassatività della ipotesi normativa limitata alla cessazione della locazione per lo spirare del termine finale di scadenza del contratto, veniva disposto il mutamento del rito con l'assegnazione di termini ex art. 5 DLvo 282010 per la presentazione della domanda di **mediazione**.

Stante la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta relativa al mancato esperimento del procedimento di **mediazione**, il cui **onere** non può che gravare sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (nella specie l'intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda **riconvenzionale**), la domanda va dichiarata **improcedibile**.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione dichiara **improcedibile** la domanda;

condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre a Iva e Cpa.

Verona, 18 gennaio 2016

Il Got

Carlo Favaro